

Preg.mo Presidente Antonio BARBATO, Care Colleghe, Cari Colleghi,

la esperienza che ho vissuto e vivrò nell'Osservatorio UCPI sull' Errore Giudiziario, in cui ho l'onore di rappresentare il nostro Foro , mi induce a condividere con la comunità professionale di cui faccio parte , alcune considerazioni.

I nuovi scenari disegnati dal Legislatore Penale e le prime applicazioni che ne ha fatto il Diritto Vivente giurisprudenziale , introducono novità di rilievo nel sistema penale e nella sua quotidiana amministrazione.

Novelle con le quali i penalisti associati sono chiamati a misurarsi in un contesto attraversato da tensioni politiche, culturali e sociali che continuano a tradire una visione autoritaria della giustizia e del processo penale.

L'idea di inaugurare una stagione di riforme ispirate dal Manifesto del Diritto Penale Liberale , rilanciata dal Presidente della Unione Camere Penali nel suo discorso di insediamento , deve fare i conti con una realtà nella quale persistono sacche di resistenza ad un ripensamento dei rapporti tra autorità e libertà.

Una malintesa accezione della prevenzione generale e della difesa sociale continua ad implementare istanze securitarie di marca repressiva, spesso ancorate ad eclatanti fatti di cronaca ai quali è riconducibile una stravagante inversione logica per la quale non è più la regola a governare il caso, **ma è il caso di "cronaca" a creare la regola** : *"mettere ordine"* e *"fare giustizia"* rappresentano gli imperativi elettoralmente vincenti, di programmi demagogici ispirati alla esaltazione di un sistema penale "iper-securitario" .

Assistiamo all'apogeo del c.d. Diritto Penale Emergenziale attraverso iniziative legislative estemporanee di cui il D.L. **"Caivano"** è l'ultimo significativo esempio sin dalla rubrica: *«Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà rieducativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»* .

Un titolo che convalida plasticamente l'idea di un uso improprio delle categorie del diritto e del processo penale.

D'altronde, l'impiego in chiave simbolica del diritto e del processo penale, coltivato con aspettative di rassicurazione sociale volte a trasmettere l'illusione di avere messo la **"situazione sotto controllo"**, è la diretta ricaduta di quella spinta populista che è stata una costante delle recenti esperienze di politica legislativa.

Da componente dell'Osservatorio sull'Errore Giudiziario intendo stigmatizzare il pericolo concreto che al populismo del legislatore – anche grazie alla leva di un giustizialismo mediatico - faccia seguito un populismo del giudice.

Risulta evidente , infatti, che accanto al processo dei codici , assuma un crescente protagonismo quello dei media, insofferenti rispetto ai formalismi del primo e, quindi, ben più appetibile perché alla facile e , in molti casi , alla becera portata di tutti.

Un processo immediato nei tempi della sua celebrazione e della sua stessa definizione, nel quale **l'accusa diventa sentenza** cavalcando le istanze di punizione di un'opinione pubblica che non vuole soltanto essere informata ma pretende di assumere decisioni .

Si finisce così inevitabilmente con il condizionare pure chi dovrà decidere giudicando nell'ambito del vero Processo, ossia quel giudice la cui necessaria verginità cognitiva è ampiamente compromessa dalla diffusione indebita di atti procedurali o comunque dalla analisi mediatica , unidirezionale e del tutto ATECNICA , degli stessi atti.

Con tutte le ovvie conseguenze che questa sovraesposizione mediatico-giudiziaria comporta sul piano del rispetto di basilari principi di civiltà giuridica, come :

1. la presunzione di non colpevolezza;
2. la centralità del dibattito;
3. l'idea di un **diritto penale come scienza** e della Giurisdizione che nell'insegnamento classico merita di essere "venerata" non già in quanto tale, bensì per la capacità di amministrarla con severità e rigore **ma anche e soprattutto con equilibrio e senso del limite.**

La gravità di queste disfunzioni deve essere evidenziata con assoluta fermezza e collocata al centro di un più ampio dibattito teso a potenziare l'ufficio del Giudice, in modo da

restituirgli quella autorevolezza che trova la propria cifra essenziale nella imparzialità e nell'assenza di **condizionamenti provenienti dall'esterno e dall'interno della magistratura** .

Detti condizionamenti, infatti, sono la principale causa degli errori giudiziari.

Seguiamo con attenzione gli sviluppi parlamentari di temi cruciali per le politiche di riforma in senso liberale del diritto e del processo penale, come **le intercettazioni** ed i **sequestri probatori** che ci si augura gemmino leggi - all'esito del dibattito in corso - non condizionate dalle pur note spinte antagoniste , affinché non rimangano proclamazioni di principio prive di effettività normativa .

In verità , la sensazione trasmessa dalle più recenti leggi è semmai quella di un riformismo incapace di un'autentica selezione di ciò che è effettivamente rilevante e decisamente sbilanciato in senso squisitamente *"efficientista"*.

La necessità, da più parti condivisa, di allestire una 'controriforma' della riforma Cartabia costituisce la cartina di tornasole della generale insoddisfazione cagionata da una iniziativa legislativa che, pur avendo correttamente mirato a ridurre il numero dei procedimenti, ad esempio ampliando la platea dei reati per i quali opera il regime della procedibilità con querela , introducendo una nuova formula prognostica per l'esercizio dell'azione penale ed il rinvio a giudizio (**in verità molto discutibile se letta nel senso che il rinvio a giudizio giustifica l'alta probabilità di colpevolezza !**) , e scommettendo sui moduli della giustizia riparativa, **ha comunque fortemente ridimensionato i diritti di difesa.**

Basti pensare, tra le tante altre cose, alla tendenziale cartolarizzazione del giudizio di impugnazione, all'introduzione di un nuovo regime delle notificazioni che onera il difensore di responsabilità ed incombenze , nonché all'incremento delle ipotesi di decadenza o di inammissibilità ancorate a stucchevoli irregolarità nei depositi telematici ovvero a

inosservanze puramente formali, come quelle previste nei giudizi di Gravame .

Emerge , neppure troppo nascosta, l'amara presa d'atto che la discussione – persino la presenza - del difensore all'interno del processo sia vista come un fastidioso orpello da rimuovere affinché la macchina della giustizia penale possa offrire prestazioni conformi alla aspettativa sociale di riduzione del carico pendente e di velocizzazione di un rito che si vorrebbe privo di “*fastidiose incrostazioni*” garantiste.

Pseudo-valori come la celerità , l'efficienza e l'aziendalizzazione del sistema-justizia hanno ormai preso il sopravvento su quel nucleo identitario di principi che, invece, dovrebbero rappresentare i **PILASTRI DEL RITO CRIMINALE** :

- **attenzione ;**
- **garantismo;**
- **rigore scientifico;**
- **imparzialità ;**
- **senso del limite.**

Ad aggravare il quadro persiste la dilagante realtà dei binari multipli, che segnano divaricazioni irragionevoli tra i moduli di accertamento della responsabilità in spregio al “**principio di legalità**” per come concepito nell'art. 25 della Legge Fondamentale.

Si allude ad una legislazione “ **di prevenzione**” , **personale e patrimoniale**, sempre più ampia ed articolata che declina sanzioni PENALI camuffandole con la etichetta di “amministrative” senza le garanzie di un accertamento del “fatto” oltre ogni ragionevole dubbio e al di fuori della epistemologia costituzionale offerta dall'art. 25 Cost. ed i suoi corollari giuridici.

Dette sanzioni “penali” sono ancorate alle evanescenti categorie del “sospetto”, della “pericolosità sociale” e della “sproporzione” che giustificano la poliedrica voracità delle tecniche di aggressione dei patrimoni di sospetta formazione illecita (sul punto, tra gli altri, illuminante il contributo scientifico del prof. Ettore SQUILLACI “ **LA PREVENZIONE**

ILLUSORIA . Uno studio sui rapporti tra Diritto Penale e Diritto Penale “reale” – Editoriale Scientifica – Università Mediterranea di Reggio CALABRIA).

Più in generale il segno dei tempi è iconograficamente descritto nell’impiego di un lessico ‘militare’ lontanissimo dalla prospettiva di un imputato da giudicare ed incline piuttosto ad esaltare l’idea di un **nemico pubblico da abbattere** , attorno al quale fare terra bruciata :

- Le indagini diventano **‘operazioni’**, sovente seguite da pompose conferenze-stampa;
- I processi collettivi diventano “maxi” strumenti di lotta in aule di udienza che divengono **“bunker”** , ad esaltare – con una pericolosissima suggestione - l’idea del **bene assediato dal male**.

Questo lo scenario di fronte al quale si rinnova quotidianamente in nostro impegno professionale reso ancora più complesso ed incerto dalla grande sfida tecnologica con le evidentissime difficoltà per la progressiva messa a sistema del processo penale telematico.

L’impegno associativo che assumo all’interno dell’Osservatorio sull’Errore Giudiziario si muove nella direzione sopra evidenziata , saldamente riconducibile ai principi del Sistema Penale Liberale.

Naturalmente è stato e sarà un impegno costantemente aperto alla collaborazione della Camera Penale alla quale sono orgogliosamente iscritto e non può prescindere dalla grande ricchezza di idee che nasce dall’autorevole esperienza professionale dell’avvocatura penalistica del Circondario del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 04 Marzo 2024

Avvocato Roberto IMPERATORE